

S. 219 / Nr. 48 Erbrecht (i)

BGE 71 II 219

48. Sentenza 2 novembre 1945 della II Corte civile nella causa Marconi c. Parrocchia e Comune di Comologno.

Regeste:

Art. 603 CC. La responsabilità solidale degli eredi per i debiti della successione è prevista soltanto nell'interesse dei creditori estranei all'eredità, per facilitare l'incasso dei loro crediti. Nei rapporti interni, ossia tra gli eredi, anche la ripartizione dei debiti fa parte della liquidazione dell'eredità.

Art. 603 ZGB. Die solidarische Haftung der Erben für die Schulden des Erblassers, zur Erleichterung der Einforderung, besteht nur zugunsten von Gläubigern, die nicht ihrerseits Erben sind. Unter den Erben gehört die Verteilung der Schulden zur Auseinandersetzung über die Erbschaft.

Art. 603 CC: La responsabilité solidaire des héritiers pour des dettes du défunt n'est édictée que dans l'intérêt des créanciers étrangers à la succession, en vue de faciliter le recouvrement des créances. Entre héritiers, la liquidation de la succession comprend aussi la répartition des dettes.

Ritenuto in fatto:

A. Il 31 maggio 1916, moriva a Comologno Rosina Marconi, lasciando quali eredi la figlia Fiorina vedova

Seite: 220

Gamboni ed i figli Silvio e Gerolamo. L'eredità rimase indivisa e la figlia continuò a vivere nella casa materna.

Il 18 dicembre 1938, decedeva a Ginevra Gerolamo Marconi, lasciando quali eredi la sorella Fiorina ed il fratello Silvio.

Il 9 novembre 1941, moriva Fiorina ved. Gamboni, disponendo per testamento di alcuni legati ed istituendo eredi della sua rimanente sostanza il Comune e la Parrocchia di Comologno.

Silvio Marconi, da una parte, ed il Comune e la Parrocchia di Comologno, dall'altra, avendo deciso di procedere alla divisione dei beni relitti dalla defunta Rosina Marconi, incaricavano dei relativi incumbenti il notaio Gianatelli, il quale, in data 28 aprile 1943, allestiva l'inventario della successione. Sorte contestazioni tra gli interessati, il notaio rimetteva l'inventario al Pretore di Locarno, il quale assegnava a Silvio Marconi il termine per promuovere causa.

E infatti, con petizione 25 maggio 1943, Silvio Marconi chiedeva che nell'inventario della successione di Rosina Marconi fosse iscritto, tra l'altro, un credito di fr. 8177 per spese di manutenzione della casa materna sino al 31 maggio 1916, credito a favore dei fratelli Silvio e Gerolamo Marconi.

B. Con sentenza 10 agosto 1944 il Pretore respingeva questa domanda.

C. Statuendo in data 25 gennaio 1946, la Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino confermava, su questo punto, il giudizio pretoriale.

D. Silvio Marconi ha interposto tempestivo ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo, tra l'altro, l'iscrizione di detto credito.

Considerando in diritto:

1. Il credito di fr. 8177 dipende da spese concernenti la casa materna, sopportate dall'attore e da suo fratello durante gli anni 1904 - 1914. La seconda

Seite: 221

giurisdizione cantonale, pur ammettendo che queste spese sono provate, ha tuttavia dichiarato che il credito è prescritto poichè non era stato fatto valere nei confronti di Rosina Marconi allorchè era in vita, nè nei confronti della successione di lei.

Si deve riconoscere che questo modo di vedere della seconda giurisdizione cantonale è senz'altro fondato per quanto concerne le spese che risalgono a dieci anni prima del 31 maggio 1916, giorno della morte della madre (art. 127 CO). Secondo la distinta in atti, queste spese sono state fatte negli anni 1904 e 1905 e ammontano a fr. 255,25.

Resta da indagare come stiano le cose per le spese posteriori al 31 maggio 1906.

L'attore opina che con la devoluzione dell'eredità il debito è stato estinto mediante confusione: egli e suo fratello sono diventati senz'altro, in forza della morte della madre, anche debitori dei loro propri crediti, ossia sono diventati creditori e debitori nello stesso tempo.

Questa tesi non si concilia con la domanda d'iscrizione del credito di fr. 8177 nell'inventario della successione: questa domanda implica il riconoscimento che la devoluzione dell'eredità ha lasciato sussistere il credito e non l'ha quindi estinto per confusione.

Ma anche prescindendo da questa considerazione, la tesi del ricorrente non può essere accolta.

Un'obbligazione si estingue per confusione, quando la sostanza del creditore venga ad unirsi alla sostanza del debitore. In concreto questa condizione non è però soddisfatta pel fatto della devoluzione della successione materna: i creditori non erano i soli eredi della madre, poichè con loro ereditò anche la sorella Florina che non era creditrice. La sostanza della de cuius pertocò a questa comunione ereditaria, non ai creditori del credito contestato e formerà sino alla divisione una sostanza a sè. Una confusione di questa sostanza con quella dei creditori non poteva aver luogo, essa diventerà possibile soltanto con la divisione dell'eredità nella misura in cui il debito sarà attribuito ai

Seite: 222

creditori (cfr. la nota 32 del Commento di ESCHER all'art. 602 CC. e la nota 35 del Commento di TUOR allo stesso articolo). Sta bene che, in forza della devoluzione dell'eredità, i creditori non sono diventati debitori in comune, ma debitori solidali (art. 603 CC), e OSER /SCHÖNENBERGER, nella nota 5 del loro Commento all'art. 118 CO, osservano che nel caso in cui la qualità di creditore e quella di debitore solidale vengono a trovarsi riunite nella stessa persona, l'obbligazione si estingue per confusione nella misura in cui esiste un diritto di regresso verso questo debitore, ossia, in mancanza di altri elementi, nella misura d'una quota. Ma questa regola non vale se si tratta di un debitore solidale ai sensi dell'art. 603 CC. In questo caso la legge prevede la responsabilità solidale degli eredi per i debiti della successione (invece della responsabilità in comune, come dovrebbe essere logicamente) soltanto nell'interesse dei creditori estranei all'eredità, per facilitare l'incasso del loro credito. Nei rapporti interni, ossia tra gli eredi, anche la ripartizione dei debiti fa parte della liquidazione dell'eredità: soltanto la divisione dell'eredità stabilisce quali siano gli eredi che debbono in definitiva sopportare i singoli debiti della comunione ereditaria.

Così stando le cose, e siccome i fratelli Silvio e Gerolamo Marconi sono rimasti inattivi nei confronti della successione materna, il loro credito, anche in quanto dipende dalle spese posteriori al 31 maggio 1906, è prescritto.

Si può chiedersi se non si giustificherebbe il principio che la prescrizione del credito d'un erede nei confronti dell'eredità è sospesa durante l'indivisione. Ma, prescindendo dal fatto che non esiste un disposto legale in tale senso, devesi riconoscere che la ratio della prescrizione vale in linea di massima anche nel campo successorio; anche qui può esistere il pericolo che dopo molto tempo, specialmente in caso di differita divisione, sia fatto valere un credito, di cui non si possa più provare l'eventuale estinzione. Resta tuttavia riservata la questione se circostanze particolarmente gravi potrebbero giustificare

Seite: 223

l'eccezione della mala fede (art. 2 CC) nei confronti dell'erede che invochi la prescrizione.

2.

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto